

Comune di Castelbottaccio

(Provincia di Campobasso)

REGOLAMENTO D'IGIENE

E

POLIZIA MORTUARIA

ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n.285

SOMMARIO

Parte I	DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1	Oggetto	7
Art. 2	Riferimenti normativi e acronimi.....	8
Art. 3	Definizioni e acronimi	8
Art. 4	Competenze in materia di Polizia Mortuaria e di gestione del plesso cimiteriale.....	14
Art. 5	Cessazione dell'efficacia delle precedenti disposizioni in materia.....	15
Art. 6	Informatizzazione dei processi e digitalizzazione dei documenti.....	15
Parte II	POLIZIA MORTUARIA	15
Capo I	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO.....	15
Art. 7	Dichiarazione di Morte (Art. 1 D.P.R. 285/90 – Art. 72 D.P.R. 396/00).....	15
Art. 8	Atto di morte (Art. 73 D.P.R. 396/00)	16
Art. 9	Irreperibilità o irricognoscibilità di cadavere (Art. 78 D.P.R. 396/00)	16
Art. 10	Annotazioni (Art. 81 D.P.R. 396/00)	16
Art. 11	Comunicazione al giudice tutelare (Art. 82 D.P.R. 396/00)	16
Art. 12	Morte dello straniero (Art. 83 D.P.R. 396/00)	16
Art. 13	Denuncia della causa di morte	17
Art. 14	Accertamento necroscopico	17
Art. 15	Denuncia di ipotesi di reato (Art. 76 D.P.R. 396/00).....	18
Art. 16	Accertamenti legali (Art. 77 D.P.R. 396/00)	18
Capo II	AUTORIZZAZIONI AL SEPPELLIMENTO ALLA CREMAZIONE E AL TRASPORTO DI CADAVERI	18
Art. 17	Autorizzazione al seppellimento (Art. 6 D.P.R. 285/90 e Art. 75 D.P.R. 396/00).....	18
Art. 18	Parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi (Art. 3 D.P.R. 254/03)	19
Art. 19	Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, parte di essi e resti mortali (L. 130/01).....	19
Art. 20	Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione (Art. 75 D.P.R. 396/00).....	20
Art. 21	Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.....	21
Art. 22	Decreto di autorizzazione al trasporto funebre. Diritti fissi	21
Art. 23	Sanzioni	22
Capo III	OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	22
Art. 24	Termini di osservazione.....	22
Art. 25	Modalità di osservazione	23
Art. 26	Depositi di osservazione ed obitori.....	23
Capo IV	TRATTAMENTI CONSENTITI SUI CADAVERI.....	23
Art. 27	Riscontro diagnostico.....	23
Art. 28	Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza.....	24

Art. 29	Trattamenti consentiti dopo il periodo di osservazione	24
Art. 30	Trattamento antiputrefattivo (Art. 32 D.P.R. 285/90).....	25
Art. 31	Prelievi per trapianti terapeutici.....	25
Art. 32	Imbalsamazione e tanatoprassi	25
Capo V	FERETRI	26
Art. 33	Deposizione del cadavere nel feretro.....	26
Art. 34	Verifica e chiusura feretri	26
Art. 35	Caratteristiche dei feretri	27
Art. 36	Targhe metalliche da apporre sul feretro	28
Parte III	TRASPORTO E ATTIVITÀ FUNEBRI	28
Capo I	TRASPORTI FUNEBRI.....	28
Art. 37	Disposizioni generali	28
Art. 38	Definizione ed effettuazione del trasporto di salma.....	29
Art. 39	Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere.....	30
Art. 40	Trasporti funebri istituzionali	30
Art. 41	Trasporto di resti mortali e urne cinerarie.....	31
Art. 42	Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi e civili.....	31
Capo II	IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE.....	33
Art. 43	Disposizioni generali	33
Art. 44	Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e cause ostative	34
Art. 45	Condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre	35
Art. 46	Correttezza professionale e commerciale dell'impresa	36
Art. 47	Tutela e salvaguardia dei lavoratori. Formazione professionale.....	36
Art. 48	Orari e modalità per l'esercizio dell'attività	37
Art. 49	Tariffe	37
Art. 50	Divieti	37
Capo III	SALE DEL COMMiato.....	37
Art. 51	Disposizioni generali	37
Art. 52	Sala del commiato pubblica presso il Cimitero Comunale	38
Art. 53	Autorizzazione alla istituzione e gestione di strutture private di commiato.	38
Art. 54	Sale del commiato private.....	38
Art. 55	Collocazione e accessibilità	39
Art. 56	Igiene e logistica	39
Art. 57	Requisiti minimi strutturali e impiantistici	40
Capo IV	TUTELA DEL CONSUMATORE. VIGILANZA E SANZIONI.....	40
Art. 58	Tutela del dolente e della concorrenza.....	40
Art. 59	Controlli sui servizi di trasporto funebre. Sanzioni	41

Art. 60	Controlli sui servizi inerenti le sale di commiato. Sanzioni	42
Art. 61	Revoca dell'autorizzazione e provvedimenti sospensivi dell'attività funebre.....	42
Parte IV	CIMITERI.....	43
Capo I	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	43
Art. 62	Individuazione del Cimitero	43
Art. 63	Vigilanza e organizzazione dei servizi	43
Art. 64	Responsabilità.....	43
Art. 65	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	43
Art. 66	Accettazione delle salme. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	44
Art. 67	Schedario dei defunti	45
Art. 68	Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali	45
Capo II	DOTAZIONI CIMITERIALI	46
Art. 69	Piano regolatore cimiteriale	466
Art. 70	Reparti speciali	48
Art. 71	Deposito di Osservazione	488
Art. 72	Obitorio.....	48
Art. 73	Servizio di videosorveglianza	48
Capo III	SISTEMI DI SEPOLTURA.....	49
Art. 74	Inumazione Disposizioni. Generale	
Art. 75	Inumazione in aree in concessione d'uso.....	50
Art. 76	Tumulazioni. Disposizioni generali	50
Art. 77	Deposito provvisorio.....	51
Capo IV	CREMAZIONE	51
Art. 78	Crematorio	51
Art. 79	Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	52
Capo V	CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	52
Art. 80	Esumazioni ordinarie	52
Art. 81	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	53
Art. 82	Esumazione straordinaria.....	53
Art. 83	Estumulazioni	53
Art. 84	Esumazioni ed estumulazioni	54
Art. 85	Raccolta dei resti mortali	54
Art. 86	Oggetti da recuperare.....	54
Art. 87	Disponibilità dei materiali	55
Capo VI	ORGANIZZAZIONE, FRUIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ AL CIMITERO.....	55
Art. 88	Orario di apertura del Cimitero. Servizio di custodia	55
Art. 89	Disciplina dell'ingresso.....	56

Art. 90	Divieti	56
Art. 91	Divieti speciali	57
Art. 92	Riti funebri.....	57
Art. 93	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	57
Art. 94	Fiori e piante ornamentali	58
Art. 95	Materiali ornamentali.....	58
Art. 96	I rifiuti.....	58
Art. 97	Smaltimento rifiuti.....	59
Parte V	CONCESSIONI.....	59
Capo I	TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	599
Art. 98	Concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.....	59
Art. 99	Sepulture private.....	59
Art. 100	Durata delle concessioni	60
Art. 101	Modalità di concessione.....	60
Art. 102	Uso delle sepolture private.....	61
Art. 103	Manutenzione dei manufatti cimiteriali e delle parti comuni, canone annuo	62
Art. 104	Costruzione dell'opera - Termini	62
Capo II	DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	62
Art. 105	Divisione, Subentri	62
Art. 106	Rinuncia a concessione di sepolture individuali della durata di 99 anni.....	64
Art. 107	Rinuncia a concessione di aree libere, con parziale o totale costruzione, della durata di 99 anni	64
Capo III	REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	64
Art. 108	Revoca	64
Art. 109	Decadenza.....	65
Art. 110	Provvedimenti conseguenti la decadenza	65
Art. 111	Estinzione.....	65
Parte VI	LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	66
Capo I	IMPRESE E LAVORI PRIVATI	66
Art. 112	Accesso al cimitero.....	66
Art. 113	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	66
Art. 114	Responsabilità - Deposito cauzionale	67
Art. 115	Recinzione aree - Materiali di scavo.....	67
Art. 116	Orario di lavoro.....	67
Art. 117	Vigilanza.....	68
Art. 118	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	68

Parte VII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	69
Art. 119 Mappa	69
Art. 120 Annotazioni in mappa.....	69
Art. 121 Scadenario delle concessioni	69
Capo II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	69
Art. 122 Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	69
Art. 123 Concessioni pregresse.....	70
Art. 124 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	70
Art. 125 Responsabile del Servizio.....	70
Art. 126 Tariffe	70
Art. 127 Norma finale e di rinvio.....	70

Parte I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 285/90 e delle relative circolari d'indirizzo del ministero della sanità n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31.7.1998, della legge del 30.03.2001, n. 130, del D.P.R. 396/00, nonché, del D.P.R. 254/03 e della L. R. n. 19 del 12.11.2013 ("Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti"), ha per oggetto, in ambito comunale, il complesso delle norme, dirette alla Pubblica Amministrazione, al personale dell'Ente incaricato della custodia del plesso cimiteriale, alla generalità dei cittadini e all'eventuale gestore dei servizi cimiteriali incaricato dall'Ente.
2. Per agevolare lo svolgimento e la divulgazione della conoscenza degli adempimenti in materia, talune delle disposizioni contenute nel presente Regolamento riportano integralmente il testo di normative vigenti alla data di approvazione del Regolamento stesso, pertanto, tali disposizioni regolamentari devono ritenersi applicabili sino alla loro modifica, integrazione o abrogazione disposta dal competente legislatore.
3. Tale Regolamento, con l'intento di tutelare la sacralità del Cimitero e, in genere, il rispetto della memoria dei defunti, ai sensi del D.P.R. 285/90 e della normativa vigente materia, si propone di disciplinare:
 - a) le attività di polizia mortuaria, intendendosi per tali, le diverse attività connesse con la cessazione della vita, sulla destinazione e trattamenti dei cadaveri o parti di essi, con la conservazione e con la custodia dei defunti;
 - b) i servizi prestati, da chiunque e a qualsiasi titolo, all'interno dell'area cimiteriale;
 - c) le dotazioni cimiteriali individuate dalla normativa vigente;
 - d) la gestione del plesso cimiteriale, intendendosi per gestione il complesso delle attività da eseguire per assicurare il decoro e la permanenza dello stato di efficienza dell'impianto cimiteriale;
 - e) le modalità di assegnazione, in concessione d'uso, di aree e manufatti destinati alla sepoltura;
 - f) le attività di manutenzione, pulizia e decoro dei manufatti cimiteriali assegnati in concessione d'uso ai privati cittadini;
 - g) la vigilanza in materia di Polizia Mortuaria;
4. Ai fini del presente regolamento:
 - a) nell'ambito necroscopico, sono indicate le prestazioni assicurate in via obbligatoria dal Comune, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico - sanitarie, il deposito di osservazione e le funzioni obitoriali;
 - b) nell'ambito della polizia mortuaria, vengono ricomprese le autorizzazioni, le attività di vigilanza e di controllo, le operazioni necroforiche e la loro registrazione;
 - c) nell'ambito delle attività funebri sono ricompresi l'attività di trasporto funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato;
 - d) nell'ambito cimiteriale, sono ricomprese l'insieme delle attività gestionali e funzionali del demanio cimiteriale, le concessioni in uso di manufatti e aree cimiteriali, nonché, tutto quanto attiene l'accessibilità, le condizioni di utilizzo di attrezzature, i divieti e le

relative sanzioni.

Art. 2 Riferimenti normativi e acronimi

1. Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" - in breve R.D. 1265/34 o T.U.L.S.;
2. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773: " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza " - in breve R.D. 773/31 o T.U.L.P.S.;
3. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 285 : "Regolamento di Polizia Mortuaria" - in breve D.P.R. 285/90;
4. Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993: "Circolare esplicativa D.P.R. 285/90";
5. Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998: "Chiarimenti e integrazioni D.P.R. 285/90;
6. Circolare Ministero della Sanità del 15 dicembre 1990: "Malattie infettive - diffuse";
7. Decreto Ministeriale - Ministero della Salute 28 giugno 2012: "Rinnovo autorizzazione utilizzo feretri in materiale bio-degradabile";
8. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (pubbl. sul supplemento ordinario alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1997): "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
9. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: indica il "Testo Unico degli Enti Locali" - in breve D. Lgs 267/00 o T.U.E.L.;
10. Decreto del Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" - in breve D.P.R. 396/00;
11. Legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2001 - in breve L. 26/01;
12. Legge 30 marzo 2001, n. 130: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", in breve L.130/01;
13. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002" - in breve D.P.R. 254/03;
14. Deliberazione Giunta Regionale 27/06/2003, n. 797 - "Indicazioni operative per le AA.SS.LL. della Regione in materia di polizia mortuaria e di medicina necroscopica".
15. Legge Regionale - Regione Molise 12 novembre 2013, n. 19 "Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".

Art. 3 Definizioni e acronimi

Salvo che sia diversamente disposto nel presente Regolamento i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

1. **Addetto al trasporto funebre:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata al pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto funebre.
2. **Agenzia per l'Italia Digitale:** è l'Agenzia, istituita con decreto legge n. 83/12, convertito con modificazioni nella legge n. 134/12, che ha il compito di promuovere la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, di vigilare sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa informatica e di coordinare le iniziative strategiche per la digitalizzazione dei servizi pubblici per cittadini e imprese.
3. **Autorità Giudiziaria, in breve anche A.G.:** è l'Organo Giudiziario competente territorialmente, di norma la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino;
4. **Azienda Sanitaria Regionale Molise Zona di Termoli in breve anche ASREM:** è l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, con sede in Termoli, CAP 86039, alla Via del Molinello, 1.
5. **Animali di affezione:** animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
6. **Attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
7. **Autopsia:** indagine fatta su un cadavere al fine di appurare le cause della morte o di altri fatti, su disposizione dall'autorità giudiziaria.
8. **Avente titolo ad agire o avente causa:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolata ad agire in nome e per conto del defunto, secondo le disposizioni di cui agli artt. 74 ss e 536 ss del Codice Civile.
9. **Bara o cassa o feretro:** cofano destinato a contenere una salma o un cadavere.
10. **Cadavere:** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte; con lo stesso termine s'indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli (resti mortali).
11. **Campo comune:** area adibita alla sepoltura in fossa, da assegnare gratuitamente per un periodo non inferiore ad anni 10.
12. **Campo di inumazione:** area adibita alle sepolture in fossa, da assegnare in concessione d'uso per un periodo non inferiore ad anni 10, alle tariffe vigenti.
13. **Cappella:** luogo di culto interno al cimitero.
14. **Cappella di famiglia o gentilizia:** struttura funeraria fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie.
15. **Carro o auto funebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri.

16. **Cassa di zinco:** rivestimento, di norma interno al feretro, da utilizzare per la tumulazione in loculo stagno.
17. **Cassetta di zinco:** contenitore per la conservazione di resti mortali.
18. **Cassone di avvolgimento in zinco:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno.
19. **Celletta cineraria:** manufatto destinato alla conservazione di ceneri.
20. **Ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
21. **Cimitero:** luogo sacro di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.
22. **Concessione di sepoltura cimiteriale:** atto con il quale il Comune o il Gestore (in nome e per conto di questi) costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo, per la costruzione di un manufatto funerario o di un manufatto funerario fatto costruire dal Comune, per un determinato periodo (massimo 99 anni).
23. **Cremazione:** riduzione in ceneri del cadavere e del feretro in cui questo è contenuto, di parti anatomiche riconoscibili, contenute in apposito contenitore idoneo e di resti mortali.
24. **Crematorio:** struttura di servizio annessa ad un cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, parti anatomiche e resti mortali.
25. **Decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario, per motivi di pubblico interesse o per altre cause previste nel presente regolamento.
26. **Deposito mortuario temporaneo:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di tumulazione o cremazione.
27. **Deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte.
28. **Dispersione delle ceneri:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo o contenitore all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura.
29. **Esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione.
30. **Estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza.
31. **Estumulazioni:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato.
32. **Estumulazione ordinaria:** l'estumulazione eseguita alla scadenza della concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione.
33. **Estumulazione straordinaria:** l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione.
34. **Esumazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato.
35. **Esumazione ordinaria:** l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione,

fissato in anni 10.

36. **Esumazione straordinaria:** l'esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione.
37. **Firma elettronica o digitale:** rappresenta l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica dell'emittente.
38. **Feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto.
39. **Fossa:** buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
40. **Gestore dei servizi cimiteriali, in breve anche gestore:** soggetto non alle dipendenze del Comune, che eroga, per conto di questi, tutte le attività gestionali e i servizi cimiteriali o solo parte di questi, disciplinati nel regolamento, indipendentemente dalla forma di gestione; le responsabilità, in caso di parziale incarico, sono circoscritte alle attività conferite.
41. **Giardino delle ceneri:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
42. **Impresa funebre o di onoranze funebri o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre autorizzato in conformità alla normativa vigente.
43. **Inumazione:** sepoltura di feretro in terra.
44. **Loculo per tumulazione o tumulo:** manufatto di adeguate dimensioni per la tumulazione di un feretro; insieme allo stesso, ovvero in luogo dello stesso, possono essere posate una o più urne cinerarie, una o più cassette di zinco per resti mortali, in ogni caso fino alla capienza massima consentita; la chiusura ermetica dello stesso va eseguita solo in caso di tumulazione di feretro.
45. **Loculo:** vano di adeguate dimensioni nel quale è collocato un feretro, una o più urne, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione delle capacità.
46. **Loculo areato:** loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
47. **Malattie infettive e diffuse:** indica le malattie definite con Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 - Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1991, n. 6.
48. **Medico curante:** medico dell'A.S.R.E.M. che ha assistito in vita il defunto, ovvero il medico che ha assistito lo stesso nel decorso diagnostico - terapeutico preliminare al decesso.
49. **Nicchia cineraria o cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri.
50. **Normativa vigente:** indica il complesso di norme nazionali, regionali e comunali in materia di polizia mortuaria, nonché, lo Statuto Comunale e gli altri regolamenti comunali, in vigore alla data di approvazione del presente regolamento e successive modificazioni e/o integrazioni.
51. **Necroforo:** addetto cimiteriale preposto all'esecuzione dei servizi necroforici.
52. **Obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire un cadavere, in attesa di

- procedere ad indagini autoptiche o per il riconoscimento, o cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche.
53. **Operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che compie operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
 54. **Ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere.
 55. **Ossarietto:** loculo destinato esclusivamente a contenere cassette di zinco per resti mortali e/o urne cinerarie.
 56. **Ossario comune:** manufatto destinato alla conservazione indistinta di resti mortali, per i quali non viene disposta dai famigliari una diversa sistemazione o di ossa.
 57. **Parti anatomiche riconoscibili, in breve anche parti anatomiche:** gli arti inferiori, superiori, le loro parti, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati (Art. 3. D.P.R. 254/03).
 58. **Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale, in breve anche P.C.:** strumento di settore che attiene all'organizzazione dei sistemi cimiteriali, composto da documenti grafici e documenti testuali ed è finalizzato ad organizzare e risolvere la molteplicità delle problematiche attinenti alla materia cimiteriale. Ogni comune è chiamato a predisporre uno o più piani cimiteriali al fine di rispondere alle necessità di sepoltura che si potranno manifestare nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi.
 59. **Personale preposto:** personale preposto al servizio alle dipendenze del Comune ovvero, in caso di conferimento del servizio a imprese terze, alle dipendenze del gestore.
 60. **Pubblica Sicurezza, in breve anche P.S.:** è l'Autorità di pubblica sicurezza competente per territorio; le attribuzioni dell'Autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo (il Questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai Commissariati di Pubblica Sicurezza negli altri comuni) o, in mancanza, dal sindaco in qualità di ufficiale del Governo, ai sensi del T.U.E.L..
 61. **Posta Elettronica Certificata in breve anche PEC:** è una tipologia particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio. Ai sensi del D.P.C.M. 6 maggio 2009 - Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini - il servizio è offerto, gratuitamente, anche dallo Stato sul portale www.postacertificata.gov.it, in tal caso è possibile utilizzarlo esclusivamente per comunicare e dialogare con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC, presenti nell'Indirizzario PA del Portale. È possibile eseguire comodamente, via internet, numerose operazioni, come richiedere informazioni, inviare istanze e documentazioni, ricevere documenti e comunicazioni senza doversi recare fisicamente negli uffici della Pubblica Amministrazione. Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato, garantendo anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità. La disciplina normativa è principalmente contenuta nel D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. codice dell'amministrazione digitale) e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

62. **Legge Regionale:** Legge Regionale - Regione Molise 12 novembre 2013, n. 19 "Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".
63. **Responsabile del Servizio Tecnico:** è demandato il compito di organizzare, gestire, di eseguire o far eseguire ai subordinati le attività, di competenza dell'Ente, disciplinate dal presente regolamento, ovvero, in caso di affidamento a soggetti terzi di talune attività, di vigilare sull'operato di questi con riferimento alla gestione e/o all'esecuzione delle stesse.
64. **Responsabile dell'ufficio anagrafe:** indica il funzionario dell'Ente delegato dal Sindaco all'espletamento delle funzioni in materia dello stato civile ai sensi del D.P.R. 396/00.
65. **Resti mortali:** il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione (Art. 3. D.P.R. 254/03).
66. **Revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità.
67. **Riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici.
68. **Sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato.
69. **Salma:** corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte.
70. **Sepoltura:** il seppellimento di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba.
71. **Sostanze biodegradanti:** prodotti, a base batterica enzimatica, che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
72. **Spazi per il commiato:** luoghi, situati all'interno o all'esterno del cimitero, nei quali sono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.
73. **Servizi necroforici:** s'intendono le operazioni cimiteriali previste dal D.P.R. 285/90 e precisamente: inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, e traslazione di salme, resti mortali, ceneri, nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e parti anatomiche.
74. **Tanatoprassi:** processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere.
75. **Tomba:** luogo adibito alla sepoltura di uno o più cadaveri attraverso inumazione.
76. **Tomba di famiglia:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie.
77. **Traslazione:** operazione di trasferimento di feretro, interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra.

78. **Trasporto di cadavere:** trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
79. **Trasporto di salma:** trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.
80. **Tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassette ossario o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
81. **Urna cineraria:** contenitore di ceneri.
82. **Contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Art. 4 Competenze in materia di Polizia Mortuaria e di gestione del plesso cimiteriale

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'A.S.R.E.M. e del Comune sono specificate nella normativa vigente.
2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'A.S.R.E.M., quest'ultima quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 396/00, sono state delegate al Responsabile dell'ufficio anagrafe.
4. Le funzioni di polizia mortuaria, di cui all'art. 51 del D.P.R. 285/90, competono al Sindaco e, in quanto da questi delegato, dal Responsabile del Servizio, nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del T.U.E.L. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/01, che si potrà avvalere della collaborazione dei responsabili degli uffici comunali e, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, dell'A.S.R.E.M.
5. I servizi gratuiti e quelli a pagamento sono definiti nel presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente; all'Organo di Governo Comunale compete la determinazione delle relative tariffe e l'applicazione delle stesse spetta al Responsabile del Servizio.
6. Le tariffe per le concessioni d'uso di manufatti cimiteriali realizzati direttamente dal Comune e di aree, per la realizzazione di strutture funerarie individuali e di famiglia, sono definite dall'Organo di Governo Comunale nel rispetto della normativa vigente.
7. Le tariffe di cui ai precedenti punti 5 e 6 sono determinate annualmente tenendo conto dei costi per la gestione cimiteriale, degli investimenti sostenuti per le opere cimiteriali e

dell'interesse sociale. Il complesso degli introiti, ove si provvedesse alla gestione diretta da parte dell'Ente, deve tendere al pareggio del Bilancio del servizio.

8. In caso di gestione diretta, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali, in materia di polizia mortuaria, sono determinate con il regolamento di cui all'art. 89 del T.U.E.L..
9. Sulla scelta del tipo di sepoltura, come disciplinate dalla normativa vigente, vale la volontà del defunto, ove la stessa sia stata espressa in modo evidente ed incontrovertibile. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto, vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - e) il coniuge non separato o il convivente *more uxorio*;
 - f) i figli;
 - g) i genitori;
 - h) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario;
 - i) altri componenti del nucleo familiare.
10. Spettano al Responsabile del Servizio Tecnico tutte le funzioni di cui al presente regolamento, che la normativa vigente non riservi espressamente all'Organo di Governo Comunale, compresa l'adozione degli atti che impegnano il Comune verso l'esterno e, tra questi, la stipula degli atti di concessione d'uso di aree e manufatti cimiteriali e ogni altro analogo adempimento di carattere gestionale, compiuto in osservanza del regolamento stesso.

Art. 5 Cessazione dell'efficacia delle precedenti disposizioni

1. Le precedenti disposizioni comunali in materia di Polizia Mortuaria cessano di avere applicazione a decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6 Informatizzazione dei processi e digitalizzazione dei documenti

1. Il Comune con atti successivi procederà all'avvio del sistema di informatizzazione di tutti i processi disciplinati dal presente regolamento, da inserire su apposita piattaforma web, accessibile ai Cittadini e agli operatori del settore.

Parte II POLIZIA MORTUARIA

Capo I ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 7 Dichiarazione di Morte (Art. 1 D.P.R. 285/90 - Art. 72 D.P.R. 396/00)

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni di cui al Titolo IX - Delle registrazioni degli atti di morte - del D.P.R. 396/00.
2. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 72 del D.P.R. 396/2000.
3. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
4. La dichiarazione è d'obbligo anche per i nati morti.

5. L'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 396/00, si accerta della morte per mezzo di un medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la sepoltura o la cremazione.

Art. 8 Atto di morte (Art. 73 D.P.R. 396/00)

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

Art. 9 Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere (Art. 78 D.P.R. 396/00)

1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto.
2. L'atto di morte è stilato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.
3. La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica.

Art. 10 Annotazioni (Art. 81 D.P.R. 396/00)

1. L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, l'ufficiale dello stato civile deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla trascrizione del relativo atto.
2. Negli atti di morte si annotano le sentenze emesse dal Tribunale competente, ai sensi Titolo IV del c.c. (Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta), che dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

Art. 11 Comunicazione al giudice tutelare (Art. 82 D.P.R. 396/00)

1. L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l'atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in età minore, ai sensi dell'art. 345, primo comma, del codice civile.

Art. 12 Morte dello straniero (Art. 83 D.P.R. 396/00)

1. Nel caso di morte di cittadino straniero nel Comune, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino.

Art. 13 Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante ed in sua assenza il medico che ne assume le funzioni, deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, la stessa viene poi trasmessa all'A.S.R.E.M..
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di questa.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta e agli adempimenti di cui al comma 1.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'A.G. o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 285/90.
5. Qualora al defunto fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione come indicate nella dichiarazione di cui all'art. 98 del D.P.R. 185/64.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'A.S.R.E.M. dispone circa il trattamento, il trasporto, e la destinazione.
7. Presso l'A.S.R.E.M. è tenuto un registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
8. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'ufficiale dello stato civile deve darne immediata comunicazione all'A.G., ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 396/00.

Art. 14 Accertamento necroscopico

1. La visita necroscopica ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'A.G., il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da compiersi non oltre le ventiquattro ore, salvi i minori termini nei casi previsti tassativamente dalla normativa vigente. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è eseguito entro le ore 08.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
4. Ai sensi della Legge 30/01, il medico necroscopo ha obbligo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.
5. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.R.E.M..
6. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal

direttore sanitario o da suo delegato; le medesime funzioni sono svolte dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato per i decessi in strutture residenziali, socio sanitarie o socio assistenziali.

7. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il competente servizio dell'A.S.R.E.M., può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato di cui all'art. 13, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.
8. All'ufficiale dello stato civile sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico al fine degli adempimenti successivi. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'art. 10 del D.P.R. 396/00.

Art. 15 Denuncia di ipotesi di reato (Art. 76 D.P.R. 396/00)

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia all'A.G. dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
3. In tali casi, spetta all'A.G il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 16 Accertamenti legali (Art. 77 D.P.R. 396/00)

1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
2. L'A.G., ai sensi del D.P.R. 396/00, deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato depresso, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

Capo II AUTORIZZAZIONI AL SEPPELLIMENTO ALLA CREMAZIONE E AL TRASPORTO DI CADAVERI

Art. 17 Autorizzazione al seppellimento (Art. 6 D.P.R. 285/90 e Art. 75 D.P.R. 396/00)

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 285/90, l'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 1238/39 "Ordinamento dello stato civile", dall'ufficiale dello stato civile, in carta semplice e senza spesa, fatta eccezione dei casi previsti all'art. successivo.
2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione al seppellimento di

cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi tassativamente previsti dalla normativa vigente, e dopo essersi accertato della morte, ai sensi dell'art. 14.

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/90 e per i nati morti.
4. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, "Ordinamento dello stato civile", si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. 1 ÷ 7 del D.P.R. 285/90.

Art. 18 Parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi (Art. 3. D.P.R. 254/03)

1. L'A.S.R.E.M., ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 254/03, autorizza il trasporto, il seppellimento o la cremazione delle parti anatomiche riconoscibili.
2. A tale fine, la persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile sia tumulata, inumata o cremata. In tale caso, la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'A.S.R.E.M., attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
3. Le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
4. Inoltre, l'A.S.R.E.M. autorizza il trasporto e il seppellimento:
 - a) dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti;
 - b) a richiesta dei genitori, di prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
5. Nei casi previsti al comma 4 lettere a) e b), i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 19 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, parte di essi e resti mortali (L. 130/01)

1. L'autorizzazione alla cremazione, ai sensi dell'art. 3, 1° comma lett. a della legge 130/01, spetta all'ufficiale dello stato civile che la rilascia previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'A.G., il nulla osta della stessa A.G., recante specificazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso le seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri

associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del c.c., in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile di ultima residenza del defunto;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. Il trasporto di un cadavere per essere cremato ed il successivo trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Il decreto di autorizzazione al trasporto al crematorio va notificato al Sindaco del comune ove è ubicato il crematorio stesso, nonché al Sindaco del comune di definitivo deposito delle ceneri, ove diverso da quello di decesso.
4. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al comma 2 lettera c, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, nonché, la cremazione dei resti mortali accolti nell'ossario comune.
5. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 28590.
6. L'Ufficiale di stato civile, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo XVI del D.P.R. n. 285/1990 in combinato disposto con la L. 130/2001, e con l'articolo 4 della Legge Regionale n. 19 del 12.11.2013 autorizza, inoltre:
- a) la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri, a norma delle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
 - b) il trasporto e l'affidamento alla persona designata dell'urna cineraria

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 19/2013, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri è posta nel cimitero apposita targa individuale o collettiva con i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico del richiedente.

Art. 20 Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione (Art. 75 D.P.R. 396/00)

1. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente all'A.G.; questi, a sua volta, da immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformità

agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del Procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'art. 10 del D.P.R. 396/00.

Art. 21 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite l'ufficiale dello stato civile che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'A.G., a quella di P.S. e all'A.S.R.E.M.. Inoltre, l'A.S.R.E.M. deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'A.G., alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.
2. Il permesso di seppellimento, in ogni caso, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 285/90, previo il nulla osta dell'A.G., è rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 22 Decreto di autorizzazione al trasporto funebre. Diritti fissi.

1. Il decreto di autorizzazione al trasporto di cadavere, entro l'ambito del territorio comunale, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, compete al comune di decesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, 26 e 34 comma 1 del D.P.R. 285/90, ed è prerogativa del dirigente (così come definito dall'Art. 4, comma 3 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). In mancanza di personale con qualifica dirigenziale, il decreto di autorizzazione al trasporto funebre è emesso dal Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., fatta eccezione dei trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art 7 comma 2 del D.P.R. 285/1990 per i quali è competente l'A.S.R.E.M. e dei trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è l'A.G. che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune.
2. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto di autorizzazione.
3. Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'elenco pubblicato con Decreto del Ministero della Sanità del 15 dicembre 1990, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando è accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del medesimo D.P.R.
4. Ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.P.R. 285/90, il Responsabile del Servizio autorizza il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal comune) al luogo di sepoltura.
5. Per il trasporto di ossa umane e di resti mortali ai fini del seppellimento nel Cimitero di altro Comune o della cremazione è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il decreto di autorizzazione di cui al comma 1 è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento o la cremazione.
7. Qualora sia richiesta la sosta della salma o dei resti mortali o delle ceneri in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione di cui al comma 1

dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

8. Le autorizzazioni ai trasporti funebri, richieste mediante domanda in bollo e che siano all'interno del Comune o in partenza da questo per il territorio nazionale o per l'estero, sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di €. 16,00 (come aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della legge n.71 del 24 giugno 2013 - art.7 bis terzo comma di conversione del decreto legge n.43 del 26 aprile 2013, in vigore dal 26/6/2013).
9. Le autorizzazioni ai trasporti funebri in partenza dal Comune per altro Comune dello Stato o per l'estero sono assoggettate, altresì, a un diritto fisso *determinato dall'Organo di Governo Comunale, per ciascuna delle due ipotesi*, in proporzione ai costi sostenuti per gli adempimenti conseguenti.
10. I trasporti funebri in ambito comunale sono esentati dal pagamento del suddetto diritto fisso.
11. L'autorizzazione Comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23 Sanzioni.

1. Se manca l'autorizzazione al trasporto funebre e si dà egualmente luogo al trasporto, oppure essa non è consegnata al custode del cimitero, l'incaricato al trasporto funebre incorre, a seconda dei casi, nella violazione dell'art. 23, 24 o 26 del D.P.R. 285/90 ed è punibile, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa da € 1.549,37 a € 9.296,22, ai sensi dell'articolo 358 del T.U.L.S., come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/99.
2. L'incaricato che esegue, ancorché con la dovuta autorizzazione, il trasporto funebre senza aver adempiuto al pagamento dei diritti fissi di cui al comma 11, dell'art. 22 è punibile con una sanzione amministrativa pari a sei volte l'importo di questi.

Capo III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 24 Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento del decesso nessuna salma può essere chiusa in feretro o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto:
 - a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;
 - b) nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 582/1994;
 - c) nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco, da parte del competente servizio della A.S.R.E.M..
3. È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte ai sensi del precedente comma 2 lettera b.

Art. 25 Modalità di osservazione

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo o ne è incaricato dalla famiglia.
2. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione di cui al successivo articolo anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, il competente servizio dell'A.S.R.E.M. prescrive le speciali misure cautelative da adottare nel periodo di osservazione.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.R.E.M., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

Art. 26 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. L'ammissione, nel deposito di osservazione o nell'obitorio, è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'A.G. che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni atte a rilevare i segnali vitali o con la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato.
4. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) a una sala del commiato, di cui all'art. 50;
 - b) alla camera mortuaria di una struttura sanitaria;
 - c) al deposito di osservazione di cui al comma 1;
 - d) all'abitazione propria o dei familiari.
5. I trasporti dal luogo del decesso al luogo per lo svolgimento del periodo di osservazione, di cui al precedente comma, è a carico dei familiari richiedenti.
6. Il trasporto dei cadaveri, effettuato prima che sia decorso il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
7. Il Sindaco per motivi di interesse pubblico e/o in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Capo IV TRATTAMENTI CONSENTITI SUI CADAVERI

Art. 27 Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato nei casi previsti all'art. 37 del D.P.R. 285/90 e deve

essere eseguito secondo le prescrizioni degli artt. 37, 38 e 39.

2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da questi al competente servizio dell'A.S.R.E.M. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva – diffusiva di cui alla Circolare del Ministero della Sanità del 15.12.1990, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza.
4. Quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'A.G.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che ne ha fatta richiesta.
6. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Art. 28 Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 del R.D. 1592/1933, i cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso, i pezzi anatomici e i prodotti del concepimento possono essere utilizzati per finalità di studio, ricerca e insegnamento presso gli istituti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia e strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione al trasporto secondo le norme previste per il trasporto di cadavere, previo accertamento della volontà espressa dal defunto.
3. L'impiego dei cadaveri, per gli scopi di cui al presente articolo, è comunque subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/90. I cadaveri di cui al presente articolo devono essere identificati con idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
4. A sua volta il direttore dell'istituto universitario deve tenere il registro di cui all'art. 41 del D.P.R. 285/90 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, all'incaricato del trasporto funebre al cimitero.
5. Le spese di trasporto, dal luogo del decesso alla struttura abilitata e quelle del successivo trasporto al cimitero, nonché le spese per il seppellimento, cremazione, ecc., sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
6. Agli istituti universitari il competente servizio dell'A.S.R.E.M. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. 285/90, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
7. In nessun altro caso è permesso asportare cadaveri e ossa dal cimitero; è vietato il commercio di cadaveri e ossa umane.

Art. 29 Trattamenti consentiti dopo il periodo di osservazione

1. Dopo l'accertamento della morte, il cadavere potrà essere chiuso nel feretro e in seguito inumato, tumulato o cremato, trascorso il periodo di osservazione ordinariamente fissato o quello ridotto o maggiorato, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 582/1994, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, nonché, i trattamenti

conservativi chiesti dai familiari.

3. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.

Art. 30 Trattamento antiputrefattivo (Art. 32 D.P.R. 285/90)

1. Per il trasporto di cui Art. 30 D.P.R. 285/90, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che è trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto è eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che è trascorso il periodo di osservazione.

Art. 31 Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.

Art. 32 Imbalsamazione e tanatoprassi

1. A richiesta dei familiari, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 285/90, possono essere effettuati trattamenti di imbalsamazione successivamente all'accertamento della morte.
2. L'autorizzazione all'imbalsamazione, ai sensi del comma 2 del succitato art. 46, è rilasciata dal Sindaco o, su delega di questo dall'ufficiale di stato civile, a condizione che la richiesta sia accompagnata da:
 - a. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.
4. All'A.S.R.E.M. sono demandati i controlli sull'esecuzione dei trattamenti di cui ai commi precedenti.
5. L'imbalsamazione e la tanatoprassi, da praticarsi sui cadaveri portatori di radioattività, è eseguita nel rispetto dell'art. 47 del D.P.R. 285/90.
6. È fatto divieto di praticare i suddetti trattamenti sui cadaveri di persone decedute per una delle malattie infettivo-diffusive.

Art. 33 Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere trasportato e sepolto se non chiuso in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 34.
2. In ciascun feretro deve essere racchiuso un solo cadavere; fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.R.E.M., per mezzo del proprio servizio competente, detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 34 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro deve sempre essere preceduta dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente.
2. In particolare la chiusura del feretro deve essere fatta dall'incaricato dell'impresa di pompe funebri, previo l'accertamento:
 - a) dell'identità del cadavere, che deve essere corrispondente al nominativo indicato nei successivi documenti;
 - b) dell'avvenuto decorso del termine di osservazione;
 - c) della sussistenza del permesso di seppellimento;
 - d) della sussistenza dell'autorizzazione al trasporto;
 - e) del tipo di feretro, che deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 35 in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e alla tipologia del trasporto.
3. La chiusura del feretro deve avvenire, nel periodo estivo, entro un'ora dell'avvenuto decorso del termine di osservazione, mentre negli altri periodi non oltre le successive due ore.
4. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite, dalla legge e dalle norme regolamentari, all'A.S.R.E.M..
5. L'A.S.R.E.M. è tenuta a segnalare, nella documentazione di accompagnamento del cadavere, la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.
6. All'estremità dei feretri, destinati fuori comune, devono essere apposti i sigilli a garanzia che il feretro non sia in seguito riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
7. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il cadavere.

8. Qualora il cadavere sia consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto che sottoscrive, per ricevuta, una copia del verbale stesso.

Art. 35 Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. Per i feretri per cui il trasporto, la sepoltura, la cremazione avviene nel territorio della Repubblica Italiana, si osservano i requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90 e del Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2012.
3. È possibile utilizzare per i trasporti di cadavere da comune a comune, feretri costituiti da materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, a condizione che gli stessi siano autorizzati ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/90.
4. Per le inumazioni e per le cremazioni, da eseguirsi entro il limite di 100 km, sono utilizzate soltanto casse di legno, salvo l'impiego di feretri autorizzati ai sensi del precedente comma 3. Le casse devono essere realizzate preferibilmente con gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili ed è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, e per le imbottiture interne.
5. Per la sepoltura mediante il sistema della tumulazione in loculi stagni i cadaveri sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, posta preferibilmente all'esterno e l'altra, all'interno, di metallo. La cassa metallica, sia che racchiuda quella di legno e sia che da questa sia contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
6. Per il trasporto, oltre 100 km, di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90. Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive - diffuse, destinati alla inumazione.
7. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusa sono effettuati in duplice cassa aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi 5 e 6.
8. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo deve portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione dell'impresa costruttrice.
9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
10. Il trasporto di cadaveri di cui l'A.G. abbia disposto la rimozione può avvenire anche per mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita, per tali trasporti, l'utilizzazione delle normali

casce di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

11. Le casce in legno devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2;
 - b) le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
 - c) il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice;
 - d) il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri;
 - e) le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Art. 36 Targhe metalliche da apporre sul feretro

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targa metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome del cadavere contenuto, le date di nascita e di morte; in caso di cremazione la suddetta piastrina sarà di materiale refrattario.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targa contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Parte III TRASPORTO E ATTIVITÀ FUNEBRI

Capo I TRASPORTI FUNEBRI

Art. 37 Disposizioni generali

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è un servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire in ogni caso il rispetto dei defunti e il decoro del servizio.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del D.P.R. 285/90 e, per quanto demandato alla competenza del Comune, dalle presenti norme regolamentari.
3. Il trasporto interno al civico cimitero è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed eseguito a cura del personale preposto alle dipendenze del Comune o del gestore.
4. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento è eseguito unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.
5. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
6. Le imprese che intendono esercitare l'attività di trasporto funebre con una sede nel territorio del Comune devono richiedere l'autorizzazione ai sensi del successivo art. 43.
7. Chiunque esegue il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico

servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima e deve essere appositamente autorizzato.

8. I trasporti funebri eseguiti nel territorio del Comune devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei provvedimenti ad esso conseguenti.
9. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica.
10. All'interno del carro funebre deve essere conservato il registro dei controlli annuali eseguiti dall'A.S.R.E.M., ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 285/90.
11. Il Comune vigila e controlla, anche con il supporto dell'A.S.R.E.M., l'applicazione delle norme concernenti i trasporti funebri.

Art. 38 Definizione ed effettuazione del trasporto di salma

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del corpo inanimato dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel contenitore impermeabile non sigillato, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.
2. Durante il periodo di osservazione, su richiesta degli aventi titolo, il cadavere può essere trasferito dal domicilio del defunto, alla sala del commiato.
3. È permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dagli aventi titolo.
4. Per il trasferimento della salma occorre l'espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, nonché, il decreto di autorizzazione di cui all'art. 22.
5. Il trasporto della salma è svolto sotto la responsabilità dell'incaricato addetto al trasporto.
6. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.
7. I luoghi di possibile trasferimento delle salme, ove deve effettuarsi il periodo di osservazione, salvo diversa disposizione dell'A.G., sono:
 - a) abitazione privata;
 - b) deposito di osservazione all'interno del Cimitero Comunale;
 - c) depositi di osservazione e obitori aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 285/90, sale anatomiche;
 - d) camera mortuaria di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
 - e) sale per il commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia, osservazione ed esposizione delle salme.
8. Il trasporto di una salma in luogo diverso da quelli sopra indicati non è consentito.
9. Il trasporto di salma, da compiersi con apposito mezzo funebre ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno, deve essere eseguito in contenitore impermeabile non sigillato e in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che non

siano di pregiudizio per la salute pubblica.

10. Il trasporto di salme dall'obitorio degli ospedali alle sale del commiato può avvenire solo dopo che sia stato eseguito l'accertamento necroscopico e redatto il relativo certificato di morte.
11. L'esercente l'attività funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

Art. 39 Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo ove si è svolto il periodo di osservazione al cimitero o all'impianto di cremazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo dello stesso ed il trasferimento per la consegna al personale incaricato della cremazione o al personale incaricato delle operazioni cimiteriali per la relativa sepoltura.
2. È permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto da aventi titolo.
3. Per il trasporto di cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, per i quali dispone rispettivamente l'Autorità Giudiziaria o Sanitaria.
4. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo dove è stato effettuato il periodo di osservazione ad un qualunque impianto di cremazione o cimitero di destinazione, dentro o fuori il Comune, sulla base del decreto di autorizzazione di cui all'art. 22.

Art. 40 Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali, e perciò sono a carico del Comune che può affidarli a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - a) cadaveri e salme di persone indigenti o morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose;
 - b) cadaveri e salme di cui non sia possibile accertare l'identità.
2. In tali casi il trasporto è eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro ed è sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge.
3. È inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune, nei modi di legge, il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, anche in abitazioni, dal luogo del decesso al deposito di osservazione ubicato nel Cimitero Comunale o, se è il caso, all'obitorio come individuato all'art. 26. Qualora l'A.G. disponga per l'avvio del cadavere presso locali diversi dai suddetti, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri e quindi posto a carico dell'A.G. che lo ha disposto.
4. Su segnalazione dei Servizi Sociali o su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere autorizzati trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a spese del Comune qualora

particolari esigenze lo giustificano.

Art. 41 Trasporto di resti mortali e urne cinerarie

1. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica l'art. 3 del D.P.R. 254/2003.
2. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali e urne cinerarie non è obbligatorio utilizzare un'auto destinata ai servizi funebri in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
3. Il trasporto di resti mortali e urne cinerarie, ferme restando le autorizzazioni e le disposizioni di cui all'art. 43, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche prescritte per il trasporto di cadaveri e di salme.
4. Per il trasporto plurimo è comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire il trasporto stesso in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
5. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
6. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna debitamente sigillata ove deve apporsi una targhetta indelebile con i dati anagrafici del defunto e il luogo del decesso.
7. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette contenenti resti mortali può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 22, con obbligo di consegnare l'urna o la cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

Art. 42 Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi e civili

1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., disciplinare con apposita ordinanza i criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo al cimitero;
 - c) giorni di sospensione dell'attività e/o trasporto funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle sale del commiato;
 - f) luoghi per la sosta di auto funebri in transito;
 - g) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranze funebri in genere, sentiti i ministri di culto interessati.
2. Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.P.R. 285/90, unicamente a mezzo di un carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del richiamato D.P.R. 285/90.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni previste dalla legge, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa, o luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il

percorso più breve.

4. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato senza l'uso del carro funebre. In tale caso è, comunque, necessaria la presenza di un adeguato numero di operatori funebri per assicurare il trasporto manuale.
5. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo le eventuali disposizioni ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.
6. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso funebre. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
7. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane concordate con il responsabile dell'Ufficio Comunale di polizia mortuaria, il quale adotta i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e della Polizia locale.
8. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'art. 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 1159/29 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni di cui al presente regolamento relative allo svolgimento dei funerali.
9. Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.
10. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
11. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio prima di autorizzare il trasporto funebre prenderà accordi con il comando del Corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo funebre.
12. Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a culti acattolici o di altre confessioni religiose diverse dalla cattolica può essere fatto, su richiesta degli aventi titolo e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri normali, private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.
13. L'Amministrazione comunale esercita, tramite proprio personale dipendente e incaricato dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie e precipuamente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia.

14. Qualora gli addetti ai controlli di cui al precedente comma, o le altre autorità preposte, rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.
15. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio comunale preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Capo II IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE

Art. 43 Disposizioni generali

1. L'attività di trasporto funebre è esercitata da imprese autorizzate da parte del Comune in cui hanno la loro sede commerciale.
2. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex art. 115 del T.U.L.P.S.;
 - b) vendite casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo di decesso al luogo di osservazione o di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo di onoranze ove è stato effettuato il periodo di osservazione al cimitero o al crematorio.
3. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le suddette attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione e servizi mortuari sanitari.
4. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'A.S.R.E.M.:
 - a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, previa la verifica dei requisiti richiesti per esercitarla;
 - b) la verifica della permanenza dei suddetti requisiti;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul suo esercizio, le sanzioni applicabile in caso di violazioni al provvedimento autorizzativo, al presente regolamento e alla normativa vigente;
 - d) l'ordine e la vigilanza sul trasporto funebre.
5. I soggetti che esercitano in via continuativa l'attività di trasporto funebre nel territorio Comunale espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezzario, da tenere esposto al pubblico in modo ben visibile, deve essere esibito a chiunque richiede un preventivo per lo svolgimento di un servizio funebre.

Art. 44 Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e cause ostative

1. Le imprese, aventi la sede legale nel territorio comunale e che intendono esercitare l'attività di trasporto funebre, unitamente alla richiesta del provvedimento autorizzativo da parte del Comune, devono dimostrare di essere in possesso della necessaria autorizzazione all'esercizio di attività commerciale, ai sensi della vigente normativa e della licenza per l'attività di Agenzia di Affari di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., nonché, dei seguenti requisiti:
 - a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, conforme alle norme del codice della strada e riconosciuto idoneo dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile;
 - b) la disponibilità di un'autorimessa, in osservanza delle norme dei regolamenti locali ed adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/1990 ed attrezzata per la pulizia, disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre, per la quale, salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'A.S.R.E.M. ne abbia attestato l'idoneità ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.P.R. 285/90;
 - c) la disponibilità in organico di personale, in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, in misura tale da garantire, per ciascun servizio, la presenza simultanea del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, secondo il numero definito nel documento della sicurezza di cui al successivo art. 46, comma 3;
 - d) la disponibilità di mezzi tali da assicurare la movimentazione dei feretri in modo decoroso;
 - e) l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
 - f) l'insussistenza di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/11.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente potrà essere attestato dal soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, da presentarsi contestualmente all'istanza. In tal caso la documentazione deve essere esibita entro i successivi 20 giorni.
3. L'impresa richiedente l'autorizzazione, in allegato alla domanda, dovrà produrre idonea dichiarazione contenente l'impegno a comunicare, con riferimento ai requisiti di cui al precedente comma 1, ogni variazione dovesse intervenire successivamente al provvedimento autorizzativo e ad uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento, con particolare riferimento agli artt. 45, 46, 47 e 48.
4. Verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e acquisita la dichiarazione di cui al comma precedente, il dirigente dell'ufficio comunale preposto autorizza l'impresa all'esercizio dell'attività funebre nella sede specificata nella richiesta.
5. Qualora le singole componenti della attività funebre siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio e agenzia d'affari, a cui si aggiunge il possesso dei requisiti formativi relativi alla attività funebre.
6. Con riferimento al comma precedente, anche in caso di attività disgiunta valgono i divieti e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'esercizio di attività funebre.

7. L'esercente l'attività funebre può documentare la disponibilità continua di carro funebre oltre che attraverso un titolo di proprietà anche con un contratto di leasing o noleggio di lunga durata, purché pari o superiore all'anno.

Art. 45 Condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre

1. Non possono esercitare l'attività funebre:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
 - b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

5. L'insussistenza delle situazioni sopra descritte deve essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione da parte dell'interessato all'atto dell'inoltro della denuncia di inizio attività.

Art. 46 Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1. L'esercizio dell'attività di onoranze e trasporti funebri e dell'attività del solo trasporto funebre per conto terzi è conforme ai seguenti principi:
 - a) il richiedente il servizio è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
 - b) l'utente ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma ed il personale addetto dell'impresa ha il dovere di fornire le suddette informazioni;
 - c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
 - d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
 - f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
 - g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
 - h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
 - i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

Art. 47 Tutela e salvaguardia dei lavoratori. Formazione professionale

1. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. In particolare, direttamente o a mezzo di terzi in possesso delle necessarie competenze, dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica.
3. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione da adottare nell'esecuzione del servizio di trasporto funebre.
4. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle norme per prevenirli.
5. Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto l'individuazione dei bisogni formativi del personale operante presso l'impresa anche in relazione alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati alla loro effettuazione.
6. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, è tenuto a disposizione degli

organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi i corsi frequentati da personale operante presso l'impresa.

7. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.

Art. 48 Orari e modalità per l'esercizio dell'attività

1. L'impresa esercente l'attività di trasporto funebre e che ha sede nel territorio comunale è tenuta ad assicurare l'apertura della sede commerciale, come indicata nel provvedimento autorizzativo di cui all'art. 43, per un numero non inferiore alle 40 ore settimanali.
2. Nella sede commerciale ubicata nel territorio comunale dovrà essere esposto il tariffario di cui all'art. 43 comma 5.

Art. 49 Tariffe

1. I trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una tariffa.
2. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti al trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione di altre attività accessorie connesse con il funerale.

Art. 50 Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno e, comunque, in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni o servizi agli avventori;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Capo III SALE DEL COMMIATO

Art. 51 Disposizioni generali.

1. Per sala del commiato si intende una struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.
2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato ubicate nel territorio comunale è rilasciata dal Comune previo l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 57.
3. Nelle sale del commiato può effettuarsi il periodo di osservazione delle salme prescritto all'art. 8 del D.P.R. 285/90 a condizione che sia assicurata la sorveglianza, anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi, secondo le modalità e alle condizioni previste dalla vigente normativa.
5. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
6. Il comune controlla e vigila sul funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'A.S.R.E.M. per gli aspetti igienico-sanitari e della polizia locale.
7. Il gestore della sala per il commiato è tenuto a comunicare al comune le tariffe delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato e i successivi aggiornamenti di queste.

Art. 52 Sala del commiato pubblica presso il Cimitero Comunale

1. Il Comune può disporre presso il cimitero una sala del commiato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato, nel rispetto della volontà del defunto e delle pari dignità di tutti i cittadini. L'uso della sala è concesso anche agli appartenenti ad altre confessioni religiose che non abbiano idonei ambienti per tale scopo.
2. Tale sala, all'occorrenza, dovrà essere priva di simboli religiosi per accogliere i funerali di ogni confessione, ovvero atei.
3. La sala serve solo per officiare riti del commiato a feretro chiuso, prima della tumulazione, inumazione o cremazione della salma.
4. Tale attività rientra nei servizi istituzionali dell'Ente fruibili, a richiesta, da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità.

Art. 53 Autorizzazione alla istituzione e gestione di strutture private di commiato.

1. L'autorizzazione all'istituzione e gestione di sale del commiato private è rilasciata dal Responsabile del Servizio, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento.
2. La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune attraverso il Responsabile del Servizio che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica e il parere igienico sanitario della A.S.R.E.M. competente.
3. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. I termini possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di documentazione integrativa.
4. Gli operatori devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di Affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n773/31.

Art. 54 Sale del commiato private

1. La gestione delle sale del commiato è consentita solo a operatori del settore funerario autorizzati ai sensi del precedente articolo 40.
2. Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire propri servizi per il commiato e

se attrezzate, in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, possono effettuare l'osservazione della salma.

3. Gli addetti della sale del commiato avranno anche l'obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitare la profanazione delle stesse.
4. Tra i servizi per il commiato è possibile prevedere la tolettatura e la presentazione estetica delle salme per la veglia, da effettuarsi a cassa aperta e in modo da non ostacolare eventuali segni di vita.
5. I servizi per il commiato, gestiti da soggetti esercenti l'attività funebre, sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. I servizi per il commiato possono essere, altresì, destinati alla celebrazioni delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti allo scopo.
6. Presso le sale del commiato possono sostare, per brevi periodi, feretri chiusi destinati ad inumazione, tumulazione e cremazione.
7. L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata ad autorizzazione del comune in conformità alla pianificazione urbanistica ed alle disposizioni del presente regolamento.
8. L'apertura al pubblico delle sale del commiato è consentita dalle ore 08,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Art. 55 Collocazione e accessibilità

1. Le sale del commiato non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o istituzionali.
2. Le sale del commiato private devono essere ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private, e di cento metri dai cimiteri e dai crematori
3. Le sale del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati e/o pubblici disposti nelle immediate vicinanze della struttura e, comunque, entro un raggio non superiore a ml. 100. Per le strutture situate all'interno dei centri storici il parcheggio deve essere posto in un raggio non superiore a ml. 200.
4. È vietata la collocazione delle sale del commiato nelle aree dei centri storici con limitazione del traffico sottoposte a pedonalizzazione o alla Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Art. 56 Igiene e logistica.

1. L'entrata delle salme nelle sale del commiato private dovrà avvenire dalla parte opposta dell'entrata dei dolenti e questa deve essere situata, preferibilmente, da una via non molto transitata.
2. Devono pertanto essere presenti distinti ingressi di cui uno per dolenti, l'altro per i feretri e la loro movimentazione.
3. I locali da destinare a sala del commiato devono essere situati al piano terra, con possibile utilizzo anche dei piani superiori per eventuali servizi.

Art. 57 Requisiti minimi strutturali e impiantistici

1. La sala del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997 che di seguito si riportano.
2. Il servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.
3. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura e deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.
4. Il servizio deve essere dotato di:
 - a) locale osservazione/sosta salme;
 - b) camera ardente;
 - c) locale preparazione personale;
 - d) servizi igienici per i parenti;
 - e) sala per onoranze funebri al feretro;
 - f) deposito materiale.
5. Il servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:
 - a) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme;
 - b) umidità relativa 60% \pm 5;
 - c) n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h.
6. I locali, inoltre, devono essere dotati di un adeguato impianto di illuminazione di emergenza.
7. Le strutture destinate a sala del commiato non possono essere segnalate in alcuno modo, tranne che con vetrofania.

Capo IV TUTELA DEL CONSUMATORE. VIGILANZA E SANZIONI

Art. 58 Tutela del dolente e della concorrenza

1. Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire servizi mortuari sanitari all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici.
2. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria come stabilito dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, depositi di osservazione o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali, servizi mortuari sanitari.
4. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il Comune provvede a informare i cittadini residenti sui soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

5. Il Comune svolge compiti di vigilanza e controllo sull'attività funebre svolta sul proprio territorio, applicando le eventuali sanzioni, fino alla sospensione o, se del caso, la revoca della autorizzazione.
6. Periodicamente personale del Comune esegue controlli a campione sui trasporti di cadavere e di salma, nonché nelle sedi di esercizio dell'attività funebre verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento dettando, se del caso, opportune prescrizioni, irrogando, se necessario, le sanzioni amministrative ove previste.

Art. 59 Controlli sui servizi di trasporto funebre. Sanzioni

1. Il Sindaco esercita, tramite la Polizia Municipale, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale, per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie e, principalmente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Le violazioni sono punibili con le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
3. I trasporti di salme di cui al capo IV del D.P.R. 285/90 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'A.S.R.E.M..
4. L'A.S.R.E.M. esercita la propria funzione di controllo e vigilanza sia direttamente sia avvalendosi di personale appositamente incaricato.
5. In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere compiuti, per le salme in transito e in partenza dal deposito di osservazione o dall'obitorio, dal personale dell'A.S.R.E.M. o da personale da essa appositamente incaricato.
6. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o lo stesso trasporto funebre in corso segnalando immediatamente all'Ufficio di Polizia Mortuaria le irregolarità accertate.
7. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio comunale preposto deve disporre la sospensione temporanea dall'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca, secondo quanto disposto dal successivo articolo.
8. Il Responsabile del Servizio potrà disporre la temporanea sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre nei seguenti casi:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - e) mancato servizio;
 - f) ripetuta mancata esposizione al pubblico del listino dei prezzi e forniture;
 - g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.

9. La sospensione può essere comminata per un periodo di 10 giorni per non più di tre volte, di un mese per le violazioni successive.
10. Il Responsabile del Servizio potrà disporre la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) la sospensione temporanea ripetuta per cinque volte nell'arco di un quinquennio;
 - b) le condizioni ostative di cui all'art. 45 del presente regolamento.

Art. 60 Controlli sui servizi inerenti le sale di commiato. Sanzioni

1. L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal comune, attraverso il Responsabile del Servizio ed il Comando della Polizia Municipale.
2. Il Comune o la A.S.R.E.M. di competenza possono effettuare controlli a campione sulla regolarità di tenuta del servizio delle sale del commiato e sulla idoneità della struttura.
3. Sono previste sanzioni per le violazioni alle disposizioni della normativa vigente del settore e del presente regolamento.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati, è punito con una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, in base alla gravità della violazione, riservata l'azione civile e penale.
5. Nel caso di reiterate sanzioni, superiori a quattro, applicate nello stesso anno viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo di trenta giorni.
6. Nel caso le sanzioni applicate superino la quantità di dieci nel triennio si procede alla revoca dell'autorizzazione alla gestione della sala del commiato.

Art. 61 Revoca dell'autorizzazione e provvedimenti sospensivi dell'attività funebre

1. La singola autorizzazione all'esercizio di attività funebre può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - e) mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;
 - f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
 - g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività funebre.
 - h) provvista di personale e comportamenti inadeguati al luogo e alla situazione
2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 (tre) volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.
3. Le condizioni ostative di cui al comma 3 dell'art. 32 del R.R., se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, al direttore tecnico o al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre, comportano la revoca

dell'autorizzazione suddetta.

Parte IV CIMITERI

Capo I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 62 Individuazione del Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

Art. 63 Vigilanza e organizzazione dei servizi

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li esegue mediante il personale comunale, soggetti terzi o un gestore unico, abilitato e in possesso dei requisiti di legge, sotto la sorveglianza del Responsabile del Servizio e, per delega di questi, dagli uffici comunali competenti per materia.
2. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia, per gli altri servizi cimiteriali e per tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. 285/90, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della normativa vigente, anche mediante affidamento a un gestore unico o a soggetti terzi, abilitati e in possesso dei requisiti di legge, sotto la sorveglianza del Responsabile del Servizio e, per delega di questi, degli uffici comunali competenti per materia.
3. L'esecuzione dei servizi necroforici, di esclusiva competenza del Comune, sono eseguiti da personale di ditta esterna convenzionata con il Comune.
4. L'A.S.R.E.M. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 64 Responsabilità

1. Il Comune, e per esso il Responsabile del Servizio, ovvero il gestore unico, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo improprio.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 65 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero comunale, ovvero in uno dei reparti speciali di questo, salvo sia richiesta

altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) che abbiano il coniuge o parenti entro il 1° grado in linea retta sepolti nel cimitero del Comune;
 - e) che, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, siano titolari di una concessione d'uso, nel cimitero, di un'area o di un manufatto cimiteriale, individuale o di famiglia;
 - f) legate in vita da un vincolo di convivenza con un defunto sepolto nel cimitero, purché sia verificato e accertato d'ufficio tale vincolo;
 - g) già residenti nel comune e decedute in altro comune perché ospitate in case di riposo.
2. Sono, altresì, ricevuti e seppelliti i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90.
 3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.
 4. Nei reparti speciali, ove previsti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 100 del DPR n. 285/90, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

Art. 66 Accettazione delle salme. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia per ogni cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa e parti anatomiche ricevute:
 - a. verifica, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento, il decreto di autorizzazione al trasporto funebre, il verbale di verifica dell'A.S.R.E.M. e ogni altro documento e attestazione di accompagnamento;
 - b. verifica la rispondenza delle caratteristiche del feretro in relazione al tipo di sepoltura;
 - c. verifica, l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sul certificato dell'A.S.R.E.M.;
 - d. verifica che il defunto, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, abbia titolo alla sepoltura nel manufatto cimiteriale designato dagli aventi titolo.
2. Successivamente alle verifiche di cui al precedente punto, il personale preposto al servizio, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - e. le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - f. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con

l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- g. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - h. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
3. I registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 4. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
 5. Ai sensi della Circolare ministeriale 24/93 è consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui al comma 1. In tal caso i registri sono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Copia del supporto magnetico sarà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei *records*.
 6. Verifica del titolo di concessione:

se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche della sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra mediante l'inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Art. 67 Schedario dei defunti

1. È istituito lo schedario dei defunti, al fine di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono conservate, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) la data del decesso;
 - c) l'identificativo della sepoltura;
 - d) ogni altra utile informazione per l'individuazione del defunto.

Art. 68 Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali

1. Per ciascuna tipologia di sepoltura, conferita in concessione d'uso a qualsiasi titolo, è istituito un apposito registro nel quale devono essere annotate:
 - a) il numero identificativo della concessione;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto (titolo costitutivo con indicazione della data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione);
 - c) la tariffa corrisposta a titolo di canone di concessione;
 - d) le generalità del titolare della concessione, in caso di più soggetti titolari, il delegato a

- rappresentarli nei rapporti con il Comune;
- e) tipo, ubicazione, durata e scadenza della concessione;
 - f) l'identificativo del manufatto cimiteriale oggetto della concessione;
 - g) i posti sepoltura, distinti per tipologia di sepoltura;
 - h) gli eventuali estremi del permesso a costruire (per i manufatti realizzati dai concessionari di aree);
 - i) le generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - j) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento (gli estremi del titolo costitutivo del seppellimento o della tumulazione);
 - k) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
 - l) le eventuali variazioni, di cui alle precedenti lettere, che dovessero verificarsi nel corso della durata della concessione.
2. Per la tutela dei dati personali si fa riferimento alle norme vigenti in materia di privacy.
 3. Il registro ed i suoi estratti sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
 4. Tale registro, avente numerazione progressiva, è detenuto con mezzi informatici o tradizionali, presso gli uffici del Cimitero.
 5. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nel PRC e nella cartografia.
 6. Sul registro è annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
 7. È previsto l'obbligo per i concessionari di verificare l'avvenuta registrazione dell'atto di concessione nel Registro e comunicare al Comune le eventuali variazioni intervenute successivamente.
 8. E' tenuto, altresì, lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter eseguire, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione ed estumulazione occorrenti per liberare le sepolture, ovvero procedere al rinnovo delle stesse previo il pagamento delle relative tariffe.
 9. Il Responsabile del Servizio dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza. L'elenco è pubblicato all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni.

Capo II DOTAZIONI CIMITERIALI

Art. 69 Piano regolatore cimiteriale

1. Il piano Regolatore Cimiteriale deve essere sottoposto al parere preliminare dell'A.S.R.E.M.
2. Per l'elaborazione del piano regolatore cimiteriale si deve tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità registrata nel Comune nell'ultimo decennio;
 - b) delle proiezioni demografiche, su base regionale, nel ventennio successivo alla data di elaborazione del piano stesso;

- c) della capacità ricettiva dell'impianto cimiteriale alla suddetta data, distinguendo le disponibilità di posti per tipologia di sepoltura (fosse per inumazione, loculi per tumulazione, cellette per urne cinerarie, loculi per resti mortali) in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - d) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla potenziale domanda di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali è necessario e opportuno prevedere particolari norme per la loro conservazione e restauro.
3. Il piano di cui al primo comma, in particolare deve prevedere:
- a) un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie con turnazione decennale, la cui superficie deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area dovrà essere calcolata proporzionalmente. Inoltre, si dovranno considerare anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 61 del presente regolamento e dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni;
 - b) uno o più reparti a sistema d'inumazione, per l'assegnazione di aree da concedere in uso per un periodo non inferiore a dieci anni, per sepolture individuali private;
 - c) uno o più reparti a sistema di tumulazione, per l'assegnazione di aree da concedere in uso, per un periodo non inferiore a venti anni, per la costruzione di manufatti idonei al sistema per sepolture individuali private ("tumulazione entro terra");
 - d) uno o più reparti costituiti da aree per la costruzione di strutture funerarie famigliari (cappelle, edicole, monumenti);
 - e) uno o più reparti per la realizzazione, in batteria, di tumulazioni cedibili singolarmente;
 - f) uno o più reparti per la realizzazione, in batteria, di loculi per resti mortali cedibili singolarmente;
 - g) uno o più reparti per la realizzazione, in batteria, di celle per urne cinerarie cedibili singolarmente;
 - h) l'individuazione delle aree riservate ai reparti speciali di cui all'art. 71.
 - i) il deposito di osservazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 285/90;
 - j) l'ossario comune;
 - k) il cinerario comune;
 - l) i servizi igienici per i visitatori;
 - m) i servizi igienici per il personale preposto ai servizi cimiteriali;
 - n) i locali per uffici cimiteriali;
 - o) le aree per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti cimiteriali;
 - p) almeno un locale per il ricovero degli automezzi e delle attrezzature;
 - q) un locale per laboratorio e officina;
 - r) le aree sistemate a verde;

4. La delimitazione degli spazi per quanto sopra indicato, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.
5. Presso il Cimitero è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero stesso, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale, come definite negli atti di pianificazione del territorio comunale e nei suoi piani di attuazione.

Art. 70 Reparti speciali

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri e resti mortali di persone professanti culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. All'interno del Cimitero può essere individuata una apposita zona per la sepoltura di "Uomini Illustri", ove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti sepoltura destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità e che per speciali meriti vengono riconosciuti benemeriti dal Consiglio Comunale, al fine di preservarne la memoria storica alle future generazioni.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 71 Deposito di Osservazione

1. I cimitero è dotato di un locale, idoneo all'uso, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 72 Obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

Art. 73 Servizio di videosorveglianza

1. Il Comune potrà installare nel Cimitero un impianto di videosorveglianza, al fine di prevenire atti vandalici e assicurare l'incolumità dei visitatori.
2. Il trattamento dei relativi dati è disciplinato con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 22.12.2009.

Art. 74 Inumazione. Disposizioni generali

1. Le aree destinate alla sepoltura per inumazione, devono essere scelte tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Sono private, tra le altre, anche le sepolture per inumazione in fosse, effettuate in aree, diverse dai campi comuni, assegnate in concessione d'uso di durata pari o superiore a 10 anni, previo pagamento della relativa tariffa distinta per residenti e non residenti.
3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
4. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Ove possibile, per la sepoltura dei suddetti, possono essere riservate apposite aree per le inumazioni in fosse in campo comune e in aree assegnate in concessione d'uso, come previsto ai precedenti commi 3 e 4.
5. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
6. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
7. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
8. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
9. I feretri destinati all'inumazione devono essere corrispondenti alle caratteristiche definite all'art. 35.

Art. 75 Inumazione in aree in concessione d'uso

1. Nelle aree a sistema d'inumazione, da assegnare in concessione d'uso ai sensi del comma 4 del precedente art. 74, a richiesta dei concessionari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copri tomba, di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tali manufatti. Le scritte da apporre sugli anzidetti manufatti devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 76 Tumulazioni. Disposizioni generali

1. Le disposizioni contenute nel presente art. si applicano sia ai loculi realizzati dal Comune sia ai loculi realizzati all'interno di strutture famigliari da realizzare su aree da assegnare in concessione d'uso, previo il pagamento delle relative tariffe.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione d'uso secondo le modalità e le tariffe di cui al presente regolamento.
3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
4. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
5. I loculi possono essere a più piani sovrapposti o realizzati, singolarmente, entro terra in forma di tomba in aree appositamente individuate, differenti dalle aree a sistema di inumazione, di cui all'art. 74.
6. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
7. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
8. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

9. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
10. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, è consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
11. Per le nuove costruzioni devono essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.
12. I feretri destinati alla tumulazione devono essere corrispondenti alle caratteristiche definite all'art. 35.
13. Nel caso che il loculo per tumulazione sia utilizzato esclusivamente per il deposito di resti e ceneri, non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui al precedente comma 11, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Art. 77 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, è ammesso il deposito provvisorio di feretri, di resti mortali, raccolti in cassette di zinco debitamente sigillate e di ceneri, raccolte in apposita urna, per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe, edicole e cappelle, in manufatti nella disponibilità del comune.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'esecuzione dei lavori.
3. La concessione del deposito provvisorio, previo il pagamento della relativa tariffa, deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e conservato presso gli uffici comunali.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto a restituire libero il manufatto concesso temporaneamente in uso, ove non sia stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a liberare il manufatto provvedendo, a secondo dei casi:
 - a) all'estumulazione e all'inumazione delle salme in campo comune;
 - b) trasferire i resti mortali nell'ossario comune;
 - c) trasferire le ceneri nel cinerario comune.

Capo IV CREMAZIONE

Art. 78 Crematorio

1. Si dà atto che il comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla stessa, si avvarrà dell'impianto funzionante più vicino. Il Comune potrà realizzare un impianto di proprietà, anche attraverso l'intervento di soggetti pubblici e/o privati.

Art. 79 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. A richiesta degli interessati l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta in base a una concessione o in una sepoltura privata già concessa.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130 e della L.R. 19/2013.
5. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento delle ceneri o versamento delle stesse in un cinerario comune.

Capo V

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 80 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Tecnico con proprio provvedimenti.
3. I resti mortali che si rinvergono in occasione delle esumazione ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per deporle in manufatti cimiteriali posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione o provvedano al trasferimento in altro cimitero . In tale evenienza i resti devono essere posti in una cassetta di zinco come prescritto all'art. 86 del presente regolamento.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto esumato.
5. Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del cadavere esumato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro, nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti esumati sono:
 - a) trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi); in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino carattere di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da non inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di re inumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente in 5 anni se non vi si ricorra in 2 anni se vi si ricorra;

- b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto ad agire ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
 - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti aventi titolo ad agire. In relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare tale trattamento.
7. Per i resti mortali da re inumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Art. 81 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio Tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo (almeno trenta giorni).

Art. 82 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono eseguire solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria il funzionario medico dell'A.S.R.E.M. deve verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.R.E.M. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.R.E.M. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 83 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

4. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, acquisito in nulla osta da parte dell'A.S.R.E.M., è consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso, non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione, se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
7. Alle estumulazioni sono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.
8. Il sindaco, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 285/90, può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, l'A.S.R.E.M. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento e previa assunzione di precauzioni previste dal D.P.R. 285/1990.

Art. 84 Esumazioni ed estumulazioni.

1. Qualora sia richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculo per resti mortali o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento dei relativi diritti e tariffe.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 85 Raccolta dei resti mortali

1. I resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente i resti mortali anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente i resti mortali dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 86 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che

essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato fra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n.12 mesi. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 87 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo VI ORGANIZZAZIONE, FRUIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ AL CIMITERO

Art. 88 Orario di apertura del Cimitero. Servizio di custodia

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco. Tali orari potranno essere modificati nel corso dell'anno qualora ne sussistano i presupposti e le necessità.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi. L'avviso di

chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

3. Il servizio di apertura e chiusura del cimitero comunale è svolto da personale di idonea categoria e profilo professionale.
4. Al custode, oltre al suddetto compito, compete la vigilanza sul cimitero comunale. In particolare:
5. regola l'apertura al pubblico dei cimiteri secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, assicurandosi, prima di effettuare la chiusura dei cancelli, dell'assenza di visitatori nel cimitero.
6. si accerta che, durante il restante tempo, i cancelli siano chiusi e conservandone le chiavi

Art. 89 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
 - e) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - f) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 90 Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, evitare gli squilli dei telefonini;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari

- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 91 Divieti speciali

1. Nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale ex D.Lgs 285/90, al fine di tutelare la salute dei cittadini, il decoro e l'igiene del luogo sacro, nonché quella di preservare il cimitero da notevoli disagi sanitari prodotti dall'introduzione dell'ingente quantitativo di fiori freschi, corone e ceri, il Sindaco può vietare l'uso dei fiori naturali e l'accensione dei ceri all'interno del Cimitero.

Art. 92 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 93 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Saranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.87.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 94 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli.
2. In tutti i cimiteri, avranno luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 95 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale furono collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 21 in quanto applicabili.

Art. 96 I rifiuti

1. Secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. e ed f, del D.P.R. 254/03, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altra attività cimiteriale, esclusi i resti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi.
2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al primo comma si seguono i principi indicati nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/03. Gli stessi devono essere smaltiti in contenitori distinti dai rifiuti cimiteriali non provenienti dalle attività di estumulazione/esumazione.
3. La ditta appaltatrice che esegue le esumazioni è responsabile del trasporto e stoccaggio dei rifiuti.

Art. 97 Smaltimento rifiuti

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno del cimitero e saranno, dagli addetti, posti nei cassonetti utilizzati per i rifiuti urbani.
2. È vietato il deposito nei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.
3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori, ecc.. ai fini dello smaltimento sono classificabili rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
4. Questi rifiuti, prima del loro confezionamento e successivo allontanamento, devono essere separati dai resti mortali e immessi in sacchi o appositi contenitori dotati di sistema di chiusura. Tali contenitori dovranno essere distinguibili per colore o altra caratteristica, da confezioni per altri tipi di rifiuti (contenitore con dicitura: "rifiuti cimiteriali").
5. Il trasporto al luogo di smaltimento dovrà essere svolto con mezzi di trasporto autorizzati.
6. I rifiuti di zinco e di piombo recuperato dalle operazioni di estumulazione possono essere conferiti al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Parte V CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 98 Concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto stabilito dal capo II Norme transitorie - Disposizioni finali del presente Regolamento.

Art. 99 Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepulture a sistema di inumazione e/o tumulazione individuale e per famiglie o collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi per tumulazione, loculi per ossari ad uno o più posti, cellette per una o più urne cinerarie);
 - b) sepulture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie ed edicole);
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di concessione determinato, per ciascuna tipologia di sepultura privata, dalla Giunta Comunale.
5. Alle sepulture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a

sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura privata o di un'area, per la realizzazione di una sepoltura privata, consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. La concessione in uso dell'area o manufatto cimiteriale è regolata da un contratto da stipularsi successivamente alla relativa assegnazione da parte del Responsabile del Servizio, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto concessorio per le aree e dalla data della sepoltura per i manufatti cimiteriali realizzati dal Comune;
 - d) il titolare della concessione o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 - e) in caso di più soggetti titolari, il soggetto delegato a rappresentare gli stessi nei rapporti intercorrenti con l'Ente Concedente;
 - f) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
 - g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 100 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. La durata è fissata:
 - a) in anni 30 per le sepolture a sistema di tumulazione;
 - b) in anni 10 per le sepolture a sistema di inumazione;
 - c) in anni 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (con tumulazioni plurime);
 - d) in 50 anni per i loculi ossari e per le celle cinerarie;
3. Entro l'anno antecedente la scadenza della concessione, gli aventi titolo possono richiedere il rinnovo della concessione per un uguale periodo di tempo, previo il pagamento del relativo canone di concessione.

Art. 101 Modalità di concessione

1. L'assegnazione della concessione avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta Comunale e, comunque, secondo la disponibilità, nell'ordine di presentazione

temporale della domanda acquisita al protocollo del Comune.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere in assoluto trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione non può essere fatta a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al concessionario di utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo variabile.
5. Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile in eredità. Poiché bene demaniale, l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera di proprietà dell'Amministrazione concedente.

Art. 102 Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° e del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c) il coniuge;
 - d) i generi e le nuore;
 - e) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000; la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione saranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale e per pura liberalità, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona non consanguinea ma legata da motivi di

affezione o di parentela allargata.

Art. 103 Manutenzione dei manufatti cimiteriali e delle parti comuni, canone annuo

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Per le sepolture private realizzate dal Comune, in cui la tipologia sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, lo stesso provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria, mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché, per la cura e il decoro delle parti comuni, di esclusiva competenza dell'Ente, i titolari delle concessioni d'uso dei manufatti cimiteriali e delle aree per la sepoltura ad inumazione l'Organo di Governo Comunale può eventualmente prevedere un canone annuo in previsione degli oneri da sostenere per i suddetti adempimenti.
5. Qualora il concessionario non provveda al pagamento degli oneri di cui al comma 2 e al canone di cui al comma 4, per un periodo superiore a tre anni, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione di cui all'art. 110.

Art. 104 Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle gentilizie e monumentini , ecc., impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi specifici la cui valutazione è sottoposta al Responsabile del Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 105 Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione

di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del Servizio, nel registro delle concessioni, anche utilizzando, se presenti, sistemi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 35 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è finito dal Responsabile del Servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 35, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 35, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune avvierà le procedure per operare il censimento finalizzato alla verifica dei concessionari di aree e loculi cimiteriali per poi emettere i consequenziali provvedimenti.

Art. 106 Rinuncia a concessione di sepolture individuali della durata di 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di sepolture individuali assegnate, a condizione che siano liberi da salme o resti;
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 107 Rinuncia a concessione di aree libere, con parziale o totale costruzione, della durata di 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano stati eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri, o resti.
2. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando l'area o manufatto è comunque libera da salme, ceneri o resti.
3. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso, il rimborso della sola area in concessione con i criteri di cui al precedente comma 1.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Capo III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 108 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere è revocata dal Responsabile del Servizio Tecnico, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 109 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando sia violato il divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nell'atto di concessione;
 - d) quando la costruzione delle opere sia stata realizzata in difformità al progetto approvato dal Comune;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Tecnico in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 110 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri ospitate nel manufatto rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché, il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, secondo lo stato di fatto, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 111 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi,

previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Parte VI LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 112 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, le imprese esecutrici dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio Tecnico.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 113 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere dell'A.S.R.E.M., osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del Responsabile del Servizio Tecnico.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni

riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 114 Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti della ditta a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Art. 115 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che sarà prescritto, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Introduzione e deposito di materiali
5. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.
6. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico dei materiali.
7. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
8. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 116 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, valutate dal servizio di polizia mortuaria.
3. In occasione della commemorazione dei defunti tutti i lavori saranno sospesi una

settimana prima con obbligo di pulizia del cantiere entro le 48 ore prima della suddetta festa.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
5. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 117 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 45 e 47.

Art. 118 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti il cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Parte VII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 119 Mappa

1. Presso l'Ufficio comunale preposto è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato *mappa*, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.
3. A ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 120 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa è annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
2. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 121 Scadenario delle concessioni

1. È istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Capo II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 122 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la

sepoltura di che trattasi.

3. Gli adempimenti concernenti le concessioni pregresse dovranno essere compiuti entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni comunali di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 123 Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo precedente le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 124 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 125 Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio Tecnico l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio Tecnico, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 126 Tariffe

1. Le tariffe cimiteriali sono stabilite con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 128 Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10

settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

2. Il regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

